



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

Circolare n°384

Gardone V.T., 10 aprile 2025

**Ai docenti
Ai genitori e agli studenti**

OGGETTO: Giustificazione delle assenze e deroga al monte ore minimo per la validità dell'anno scolastico

Pervengono spesso, in via formale alla posta istituzionale o informale per il tramite dei docenti, certificazioni mediche per giustificare l'assenza degli studenti.

Si ricorda che ormai da molti anni la regione Lombardia ha eliminato le certificazioni mediche per la giustificazione delle assenze degli studenti. La dichiarazione del genitore o dello studente maggiorenne sull'applicazione Libretto web è l'unica forma di giustificazione valida, non necessitando di altra documentazione (dato che si tratta di una forma di autocertificazione).

Di conseguenza tali certificazioni mediche per giustificazione delle assenze degli studenti sono inutili e non richieste.

Tali fatti sono spesso dovuti alla preoccupazione dei genitori (e degli studenti) di sfiorare il monte ore minimo per la validità dell'anno scolastico (pari al 75% del monte ore annuale obbligatorio).

Per chiarire il malinteso si riporta qui di seguito la delibera del collegio docenti che regola l'attribuzione di deroga al monte ore minimo da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Le motivazioni sono varie, ma facendo riferimento a problemi di salute dello studente sono le seguenti:

- *Assenze dovute a gravi patologie adeguatamente motivate e documentate*
- *Assenze dovute a problematiche di salute psicofisiche ricorrenti*

Come è facile capire, si fa sempre riferimento a problematiche di salute **importanti e ricorrenti**, mai episodiche e correlate a malesseri temporanei. Solo in tal caso può essere acquisita e valutata da parte del consiglio di classe certificazione medica probante, da consegnare in busta chiusa alla segreteria didattica all'attenzione del docente coordinatore di classe e del dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali

Delibera Collegio docenti del 20 maggio 2024

VISTA la C.M. 4 marzo 2011 n. 20 che fornisce indicazioni in merito alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado;

VISTO l'art. 14 del DPR 122 del 2009 che prevede che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

DATO che il monte ore annuale deve essere inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, inserendo anche tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe;

CONSIDERATO che il limite minimo di frequenza deve essere strettamente collegato alla regolarità didattica ed alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente;

DATO che l'O.M. n°55 del 22 marzo 2024 articolo 3 comma 1 lettera a) recita per gli studenti e le studentesse delle classi quinte ai fini dell'ammissione all'esame di Stato che "le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122"

DATO che l'art. 14 c. 7 del DPR 122/09 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono individuare per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite fissato e che tale competenza è attribuita dal Consiglio di Classe in base ai criteri generali fissati dal Collegio Docenti

VISTO il PTOF 2022-25 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°27 del 9 gennaio 2024

IL COLLEGIO DOCENTI

Individua i seguenti criteri generali per consentire deroghe motivate e documentate al limite minimo di presenza (75% della quota oraria del curriculum annuale), aventi sempre carattere di eccezionalità:

Assenze dovute a gravi patologie adeguatamente motivate e documentate

Assenze dovute a problematiche di salute psicofisiche ricorrenti

Assenze dovute a terapie e/o cure programmate e certificate da adeguata documentazione medica

Donazioni di sangue

Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da fondazioni sportive riconosciute dal CONI

Assenze per partecipazione a percorsi di formazione culturali, artistici e musicali di comprovata rilevanza

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Assenze dovute a gravi, apprezzabili e, di norma, documentati problemi sociali, familiari e personali

Frequenza di percorsi formativi all'estero progettati con la scuola di destinazione e d'intesa con la famiglia

Le assenze su cui è possibile concedere deroga devono avere carattere continuativo, ad eccezione di situazioni particolari e straordinarie, debitamente motivate e documentate.

I Consigli di Classe, pur tenendo in considerazione i sopraindicati criteri generali finalizzati alla concessione di deroghe motivate al limite minimo di frequenza del monte orario annuo personalizzato, **dovranno valutare se tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Di conseguenza le deroghe possono essere concesse solo se è comunque possibile per il consiglio di classe, pur in presenza di assenze che non rispettino completamente il limite fissato dall'art. 14 c.7 del DPR 122/2009, valutare lo studente, dati gli elementi di valutazione acquisiti a livello generale e nelle singole discipline.

Viene fissato qui di seguito il monte ore annuale di ogni indirizzo ed anno di corso, che viene assunto come riferimento da parte dei Consigli di Classe.

I Consigli di Classe, a mezzo del coordinatore di classe, informano periodicamente in caso di criticità i genitori degli studenti interessati sulla quantità oraria delle assenze accumulate, **che comunque possono informarsi autonomamente in tempo reale grazie alla consultazione on line del registro elettronico a tutti consentita in forma riservata e personalizzata.**

Si precisa che, per lo studente che non si avvale dell'insegnamento dell'IRC con scelta di uscita da scuola, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, non confluiscono nel monte ore generale obbligatorio 33 ore su base annuale.

Indirizzo	Classe 1 Ore	Classe 2 Ore	Classe 3 Ore	Classe 4 Ore	Classe 5 Ore	
Liceo scientifico	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	248	248	248	25% ore assenza
Liceo scienze applicate	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	248	248	248	25% ore assenza
Liceo scienze umane	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	248	248	248	25% ore assenza
Liceo socioeconomico	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	248	248	248	25% ore assenza
Meccanica mecatronica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Elettronica elettrotecnica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Informatiche telecomunicazioni	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Chimica Materiali biotecnologie	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Manutenzione assistenza tecnica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
IeFP	1056	1056	1056	1056		Monte ore annuo
	264	264	264	264		25% ore assenza

Gli studenti che non rispettano tali limiti di frequenza ed ai quali non possono essere applicate le deroghe previste dal presente regolamento o comunque con una quantità di assenze tali da non consentire la valutabilità da parte del Consiglio di classe, verranno esclusi dallo scrutinio finale e conseguentemente non ammessi all'anno successivo o all'esame di Stato.

La presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell'IIS Beretta con valore di notifica per studenti e famiglie ai sensi di quanto previsto dalla C.M. n° 20 del 4 marzo 2011.